

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione prot. n° 7272 del 14 luglio 2004 con la quale lo Studio Legale dell'Avv. Miriam Campana di Bergamo, comunica al Comune di Stezzano l'avvenuta pubblicazione della sentenza n° 59/2004, emessa dal T.A.R. della Lombardia – sezione di Brescia – in data 21 novembre 2003 e depositata in Segreteria del Tribunale il 3 febbraio 2004, con la quale viene accolto il ricorso proposto dal “Comitato Spontaneo del Mercatino dell'Usato” di Stezzano per l'annullamento della deliberazione n° 181 del 30 luglio 2002, riguardante l'assegnazione da parte del Comune di Stezzano della gestione del mercatino dell'usato, istituito presso la piattaforma ecologica, all'Associazione dei Volontari Verdi, avente sede a Milano;

Atteso che il T.A.R. con la suindicata sentenza ordina alla Autorità Amministrativa, nella fattispecie il Comune di Stezzano, a dare esecuzione alla sentenza, adottando idonei comportamenti che si sostanziano nell'annullamento dell'incarico per la gestione del mercatino all'Associazione Volontari Verdi ed al conseguente riaffidamento della gestione al precedente gestore, individuato nel “Mercatino dell'Usato”, associazione di volontari e di alcuni utenti dell'Atelier comunale, nonché al pagamento delle spese di giustizia nell'ammontare di € 2.000,00=, oltre agli oneri di legge;

Dato atto che la sentenza del T.A.R. ha disposto l'annullamento della originaria deliberazione di revoca dell'assegnazione al “Comitato del Mercatino dell'Usato” e della nuova assegnazione alla “Associazione Volontari Verdi” (atto G.C. n° 181 del 30-07-2000) e, di conseguenza, di tutti gli ulteriori atti successivi, presupposti e conseguenti a tale originaria deliberazione;

Atteso che la suindicata sentenza è esecutiva, in quanto il Consiglio di Stato, al quale il Comune di Stezzano ha fatto ricorso, come si evince dalla deliberazione della Giunta n° 36 dello scorso 11 marzo, con ordinanza n° 2565 del 1° giugno 2004 ha respinto la domanda cautelare del Comune;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione Comunale è tenuta ad ottemperare a quanto disposto dal TAR con la succitata sentenza, così come già intimato dall'avv. Miriam Campana di Bergamo, legale del “Comitato Spontaneo del Mercatino dell'Usato” con lettera dello scorso 30 giugno, pervenuta al protocollo il 1° luglio e registrata al n° 6800;

Richiamata al propria precedente deliberazione n° 130 del 6 luglio 2004 con la quale è stata deliberata la rinuncia alla prosecuzione del ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n° 59/2004 emessa dal TAR della Lombardia – sezione di Brescia – inerente la questione in oggetto, e ritenuto di confermare la decisione per la non prosecuzione con il giudizio di appello, che viene, quindi, abbandonato, evitando, in tal modo, anche l'onere di ulteriori spese a carico del Comune;

Ritenuta la propria competenza circa l'ottemperanza alla citata sentenza del T.A.R., così come disposto dal Giudice Amministrativo di primo grado;

Acquisito, al riguardo, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Settore AA.GG., nonché l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 200 n° 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Con voti unanimi espressi in conformità alle norme statutarie;